



POR Calabria

2014-2020

Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO
LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI**

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020

ASSE 8 – PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITÀ

Obiettivo Specifico 8.2 Aumentare l'occupazione femminile

Obiettivo Specifico 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Obiettivo Specifico 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende)

ASSE 10 – INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Specifico 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili

Avviso pubblico DOTE LAVORO E INCLUSIONE ATTIVA

Atto di Adesione ed Obbligo Quadro tra la Regione Calabria, Dipartimento n. 7
"Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", e i Soggetti Beneficiari Proponenti

ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013

PREMESSE

Le Parti come sopra identificate conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L. 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013);
- Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1301/2013);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE) 821/2014);
- Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg.Del.(UE)480/2014);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE)1011/2014);
- Il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

- Il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*General Data Protection Regulation*, di seguito “GDPR”);
- la Delibera 18 aprile 2014, n.18 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica recante: “Programmazione dei fondi strutturali e di Investimento Europei 2014 - 2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato;
- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, con la quale la Commissione Europea ha adottato l'accordo di partenariato che stabilisce gli impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
- la Delibera di Giunta regionale n. 303 del 11 agosto 2015 e la Delibera del Consiglio Regionale
- n. 42 del 31 agosto 2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 finale del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria Fesr – Fse 2014-2020;
- la D.G.R. n. 501 del 1 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014 2020;
- la D.G.R. n. 172 del 27 aprile 2017 “Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro - Regione Calabria”;
- la D.G.R. n. 360 del 10 agosto 2017 con la quale sono state recepite le “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome il 25/50/2017;
- la D.G.R. n. 613 del 11 dicembre 2017 con la quale è stata modificata la D.G.R. n. 360 del 10/08/2017.

Premesso, altresì, che

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 “Lavoro, Formazione, e Politiche Sociali” della Regione Calabria, n. 12951 del 22 novembre 2017 è stato approvato l'Avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione Attiva” pubblicato sul BUR Calabria n. 121 del 27/11/2017;
- l'Avviso Pubblico “*Dote Lavoro e Inclusione Attiva*” si inserisce nell'ambito degli interventi cofinanziati con il FSE connessi all'attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, Asse 8 “*Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità*” - Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l'occupazione femminile”, azione 8.2.5 “Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo per donne, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)”; Obiettivo Specifico 8.5 “Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”, azioni 8.5.1 “Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio- sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT)”, 8.5.3 “Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)”; 8.5.5 “Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi

dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese”; Obiettivo Specifico 8.6 “Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende)”, azione 8.6.1 “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale”. Asse 10 “*Inclusione Sociale*”, Obiettivo Specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”, azioni 9.2.1 “- Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità” e 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperative”.

- il Soggetto Proponente _____ ha presentato domanda di accesso alla dote in data _____;
- la Regione Calabria ha effettuato la verifica della completezza della documentazione prevista dall’ articolo 9 dell’avviso ed ha effettuato la comunicazione di accettazione in data _____, identificativo del progetto_____.
- La ricezione della predetta comunicazione di accettazione comporta da parte del Soggetto Proponente il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Avviso, nel Manuale Unico di Gestione e Controllo “Dote Lavoro e Inclusione Attiva”, nel presente atto, nelle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili;

TUTTO CIÒ PREMESSO

parte integrante e sostanziale del presente Atto di Adesione ed Obbligo, si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente Atto di Adesione ed Obbligo, ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il Soggetto Proponente_____, di seguito denominato Soggetto Proponente e la Regione Calabria, Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, Settore n. 6 “Mercato del Lavoro, Servizi per l’Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali”, di seguito denominata Regione Calabria, per l’attuazione delle misure di politica attiva previste dalla Dote Lavoro e Inclusione Attiva a valere sul Programma Operativo FESR FSE Regione Calabria 2014/2020 (di seguito, il Programma).
2. Il finanziamento pubblico sarà concesso per la realizzazione dei Piani di Intervento Personalizzati, approvati dalla Regione Calabria per l’erogazione delle seguenti misure di politica attiva:
 - ✓ servizi per il lavoro;
 - ✓ voucher di formazione;
 - ✓ Tirocini/indennità di partecipazione.
3. Tutti i termini indicati nel presente Atto di Adesione ed Obbligo sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2 – Obblighi del Soggetto Proponente

1. Il Soggetto Proponente è tenuto al rispetto delle disposizioni previste:
 - dalla D.G.R. n. 172 del 27 aprile 2017 "Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro - Regione Calabria" e dai successivi provvedimenti amministrativi;
 - dal regolamento regionale sui tirocini approvato con Delibera n 360 del 10 Agosto 2017, così come modificato dalla successiva Delibera n. 613 dell'11 Dicembre 2017;
 - dal Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria FSER-FSE 2014-2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 492 del 31/10/2017.
2. Nell'erogazione dei servizi il Soggetto Proponente si obbliga, oltre a quanto previsto nell'avviso, inoltre a:
 - a) realizzare gli interventi in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, "i Fondi SIE");
 - b) realizzare gli interventi entro i termini previsti all'art. 12 dell'avviso;
 - c) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dal bando;
 - d) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
 - e) rispettare gli adempimenti previsti all'art. 5 del presente Atto di Adesione ed Obbligo per l'erogazione del contributo;
 - f) soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
 - g) conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - h) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
 - i) garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dall'Avviso citato in premessa;
 - j) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'Intervento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - k) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - l) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
 - m) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità

di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;

- n) rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 125 del Reg.(UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - o) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento, e accreditamento;
 - p) assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - a) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente e in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
 - b) utilizzare un conto corrente bancario dedicato alle operazioni che verranno attivate nell'ambito del presente avviso;
 - c) osservare tutto quanto previsto dall'Avviso, dal Manuale Unico di Gestione e Controllo "Dote Lavoro e Inclusione Attiva" e dagli altri documenti forniti dalla Regione Calabria e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente Atto di Adesione ed Obbligo e dall'Avviso.
3. Il Soggetto Proponente è tenuto ai seguenti ulteriori **obblighi, successivi al completamento** dell'operazione:
- ✓ è tenuto a mantenere tutti i documenti giustificativi per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.
4. Il Soggetto Proponente è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - b. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato e di eventuali criticità che possano compromettere il rispetto della tempistica relativa alla durata del tirocinio formativo;
 - c. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti nell'Avviso per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali e/o richieste di proroga;
 - d. fornire, con la periodicità prevista dal presente Atto le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.
5. Il Soggetto Proponente è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:
- a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
 - b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione.

6. Il Soggetto Proponente è tenuto, quindi, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il Soggetto Proponente, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

Art. 3 – Obblighi della Regione Calabria

1. La Regione Calabria sovrintende al rispetto del presente Atto, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La Regione Calabria svolge i controlli necessari, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal Soggetto Proponente, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo.
3. Essa informa prontamente il Soggetto Proponente di qualunque circostanza che possa eventualmente avere delle ricadute sul presente Atto, sull'attuazione dell'operazione, la rendicontazione e l'erogazione del relativo contributo.
4. La Regione Calabria fornisce al Soggetto Proponente la documentazione tecnica, i modelli e gli strumenti di lavoro finalizzati a supportare la corretta realizzazione delle misure previste dall'avviso nonché il trattamento della relativa domanda di rimborso.
5. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall'Avviso, la Regione si impegna a corrispondere al Soggetto Proponente l'ammontare del contributo pubblico riconosciuto sul risultato e quantificato secondo le tabelle previste dall'Avviso.
6. L'erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Soggetto Proponente, dei requisiti previsti nell'Avviso al momento dell'erogazione della politica, nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e del rispetto della normativa antimafia.
7. L'erogazione del Contributo al Soggetto Proponente è effettuata mediante bonifico bancario, sul conto _____ presso la banca _____ intestato al Soggetto Proponente, IBAN _____.
8. Ai sensi dell'art. 140 comma 2 del Reg. 1303/2013 la Regione informa il Soggetto Proponente della data di decorrenza dei termini cui fare riferimento per la conservazione della documentazione di spesa esplicitati, al comma 1 del suddetto art. 140.
9. In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto Proponente potrà procedere al blocco dei successivi contributi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, procederà al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 4 – Validità dell'atto di Adesione ed Obbligo e relativa durata

1. L'atto di Adesione ed Obbligo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2022, salvo successive proroghe, a condizione che il Soggetto Proponente mantenga il possesso dei requisiti di ammissibilità.
2. Le attività devono concludersi entro la "data di conclusione" prevista dall'art. 12 dell'avviso.

Art. 5 – Spese ammissibili

Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall'avviso pubblico "Dote Lavoro ed Inclusione Sociale", approvato con decreto n. 12951 del 22 novembre 2017.

Ai fini della rendicontazione dei costi reali (voucher e tirocini formativi) e dell'erogazione del relativo contributo, tutte le spese devono:

- a) rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;

- b) essere effettuate entro i termini stabiliti dall'Avviso;
- c) essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;
- d) essere relative a servizi che risultano completamente realizzati;
- e) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- f) essere chiaramente imputate al relativo soggetto proponente;
- g) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto proponente, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - ✓ non sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge 197/91 e s.m.i., pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo. Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat-POS aziendale solo per importi inferiori a 500,00 euro. Non è ammesso il frazionamento di pagamenti effettuati tramite Carta Credito o tramite Bancomat;
 - ✓ le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
 - ✓ nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - ✓ ai fini della prova del pagamento il soggetto proponente deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
 - ✓ tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto proponente; (tenuta di contabilità separata del progetto).

Art. 6 – Erogazione del contributo

1. L'ammontare del contributo sarà determinato in relazione ai PIP approvati e sulla base dei costi stabiliti nell'Avviso.
 2. L'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità.
- Per ciascun servizio erogato dagli operatori, previsto dalla DGR n.172 del 27 aprile 2017, le liquidazioni saranno erogate secondo le unità di costo standard e le relative modalità previste dal

Regolamento delegato (UE) 2017/2016 e dal Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria per come di seguito specificato:

B1 e C1 “Orientamento specialistico e individualizzato”

La modalità di rimborso è a processo, in base alle effettive ore di erogazione del servizio.

La documentazione da presentare è il documento, firmato dall'operatore e dal beneficiario, che certifica le attività e le effettive ore di erogazione del servizio.

B2 e C2 “Accompagnamento verso la crescita delle competenze”

La modalità di rimborso è a risultato, secondo la seguente modalità:

- fino al 50% della sovvenzione è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate;
- il restante importo, pari al 50 %, è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate, purché venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del destinatario nel posto di lavoro (entro 90 giorni dalla fine del corso o dalla fine del tirocinio formativo).

La documentazione da presentare è:

- il registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente compilato, firmato e preventivamente vidimato;
- per l'erogazione del 50% finale dell'importo copia del contratto di lavoro o copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione comprovante l'occupazione finale.

B3 “Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità”

La modalità di rimborso è a processo, secondo la seguente modalità:

- il 70% in base alle effettive ore di accompagnamento svolte;
- la restante percentuale fino ad un ammontare massimo del 100% dell'importo finanziabile, sempre a processo, ma sottoposta ad una condizionalità (redazione del business plan).

La documentazione da presentare è:

- il registro presenze/ registro attività, preventivamente vidimato dalla regione, opportunamente compilato e firmato dall'operatore e dal beneficiario;
- per l'erogazione dell'importo finale i seguenti documenti:
 - ✓ registro presenze/registro attività, firmato dall'operatore e dal beneficiario;
 - ✓ business plan.

D2 “Accompagnamento al lavoro”, D5 “Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati”.

La modalità di rimborso è a risultato, secondo la seguente modalità:

- erogazione del 100% dell'importo finanziabile purché venga raggiunto il risultato che prevede la successiva collocazione del destinatario nel posto di lavoro (entro 90 giorni dall'erogazione del servizio o dalla fine del tirocinio formativo).

La Documentazione da presentare è:

- copia del contratto di lavoro o copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione comprovante l'occupazione finale.

Servizio “Promozione e Accompagnamento al tirocinio”

La modalità di rimborso è a risultato, secondo la seguente modalità:

- fino al 50% della sovvenzione è riconoscibile sulla base delle ore di accompagnamento erogate;
- il restante importo, pari al 50 %, è riconoscibile sulla base delle ore di accompagnamento erogate, purché venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del destinatario nel posto di lavoro (entro 90 giorni dalla fine del tirocinio formativo).

La documentazione da presentare è:

- la copia del contratto di tirocinio/convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale;

- il registro delle presenze oppure documentazione comprovante l'effettiva realizzazione del tirocinio, sottoscritto dal datore di lavoro o dal tutor/soggetto ospitante e dal giovane (per l'eventuale pagamento intermedio, da effettuarsi al raggiungimento del 70% delle giornate di tirocinio previste);
- per l'erogazione del saldo la documentazione prevista dalla DGR n. 613/2017 e copia del contratto di lavoro o copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione comprovante l'occupazione finale.

Per i voucher, essendo prevista la rendicontazione a costi reali, si deve presentare la documentazione prevista dall'Avviso e dal Manuale Unico di Gestione e Controllo "Dote Lavoro e Inclusione Attiva".

In particolare per i tirocini formativi la documentazione da presentare, per consentire l'erogazione tramite l'INPS dell'indennità di tirocinio, è:

- la copia del contratto di tirocinio/convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale, ovvero copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l'avvenuta comunicazione dell'attivazione del contratto di tirocinio;
- il registro delle presenze (da consegnare mensilmente per il pagamento mensile), oppure documentazione comprovante l'effettiva realizzazione del tirocinio, sottoscritto dal datore di lavoro o dal tutor/soggetto ospitante e dal giovane indicante le attività svolte, opportunamente compilato e preventivamente vidimato (ove previsto);
- l'attestazione dei risultati e delle competenze acquisite, predisposta dal tutor del soggetto promotore in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, sulla base delle verifiche, dei colloqui e di quanto monitorato durante tutte le fasi del tirocinio. L'attestazione dovrà contenere le competenze acquisite dal tirocinante, così come riportate nel Progetto Formativo, redatto in virtù della figura/e professionali selezionata/e all'interno Repertorio di riferimento;
- la registrazione sul Libretto Formativo del cittadino, secondo le modalità che verranno definite dalla normativa regionale, dell'esperienza di tirocinio;
- i documenti contabili attestanti l'effettivo pagamento dell'indennità di partecipazione;
- la delega all'incasso sottoscritta da ciascun destinatario dell'indennità di tirocinio;
- ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'Amministrazione.

In particolare per i voucher formativi la documentazione da presentare è:

- fattura o altro documento contabile dal valore probatorio equipollente emessi dall'ente erogatore del corso debitamente quietanzati mediante l'utilizzo del voucher formativo (lettera voucher consegnata al destinatario finale al momento della sottoscrizione della dote) e attestanti l'iscrizione al corso di formazione;
- dichiarazione sostitutiva, da presentare per il saldo, attestante il rispetto delle percentuali previste per le singole macro voci di spesa del voucher formativo, il corretto svolgimento del percorso formativo e la fine del corso;
- per il corso di qualifica, copia dell'attestato finale rilasciato dal soggetto erogatore del percorso dal quale risulti il titolo/qualifica oppure dichiarazione rilasciata dall'ente erogatore del corso, su carta intestata, che attesti la conclusione del master/corso, la data dell'avvenuto esame finale ed il titolo/qualifica ottenuto. Nel caso di corsi che prevedono il rilascio del solo attestato di frequenza, la dichiarazione rilasciata dall'ente erogatore del corso, su carta intestata, dalla quale risulti la frequenza al corso pari almeno al 70% delle ore previste;
- copia conforme del registro di presenza/FAD, vidimato dalla regione, debitamente compilato e sottoscritto;
- la richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione, di acconto/pagamento intermedio, di saldo in conformità ai format del Manuale Unico di Gestione e Controllo "Dote Lavoro e Inclusione Attiva";
- la Polizza fideiussoria o assicurativa per l'erogazione dell'anticipazione;
- la dichiarazione, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario comunica il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, all'investimento;

- ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'Amministrazione.

Per quanto concerne gli importi relativi ai voucher formativi, essendo la rendicontazione a costi reali, il contributo potrà essere erogato in più soluzioni per come di seguito indicato:

- erogazione di una prima anticipazione, al 50% del contributo concesso per i voucher formativi, alla presentazione di garanzia fideiussoria, di importo pari al contributo pubblico concesso per i voucher formativi, e previa attivazione del percorso formativo relativo ai voucher;
- erogazione di successive anticipazioni, fino al 40% del contributo concesso per i voucher formativi, alla presentazione della rendicontazione relativa alle precedenti anticipazioni;
- erogazione del saldo a consuntivo, pari al 10% del contributo concesso per i voucher formativi a condizione che sia rendicontato il 100% del contributo e che sia stata acquisita la qualifica professionale o la certificazione in conformità alla normativa regionale. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore/mese previste, non essendo stato completato il percorso formativo non sarà riconosciuto l'ammontare dell'intero contributo relativo al voucher.

In alternativa l'operatore accreditato potrà richiedere l'erogazione fino al 100% del contributo concesso per i voucher formativi, pertanto senza anticipazione, previa presentazione della rendicontazione del contributo e a condizione che sia stato maturato almeno il 70% delle ore/mese previste dal progetto formativo e per l'erogazione del 10% finale che sia acquisita la qualifica professionale o la certificazione in conformità alla normativa regionale.

Le anticipazioni successive alla prima e le richieste di rimborso (escluso il saldo) devono essere presentate con cadenza trimestrale.

Al momento della presentazione delle domande di erogazione gli operatori accreditati devono essere in regola con il DURC e con la normativa antimafia ex D. Lgs. N. 159/2011 e s.m.i.. In assenza di tale elemento, l'Amministrazione non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.

In relazione ai costi reali (paragrafi 13.2 e 13.3), sono ritenuti ammissibili i pagamenti effettuati tramite:

- a) bonifico anche tramite home banking (in tal caso occorre produrre copia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto pagamento);
- b) MAV, vaglia o bollettino postale (in tal caso occorre produrre copia della ricevuta);
- c) bancomat e carta di credito (in tale caso occorre produrre copia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto pagamento).

In riferimento alle predette misure non saranno rimborsate le somme relative a pagamenti effettuati in contanti.

Tutti i giustificativi di spesa, in copia conforme all'originale, devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____".

Art. 7 – Garanzia a copertura dell'anticipazione

1. La garanzia a copertura dell'anticipazione deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, ed ha scadenza al centoottantesimo giorno successivo alla data di completamento dell'operazione.
2. Detta garanzia può essere prestata:
 - ✓ dalle banche, dalle imprese di assicurazione, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa;
 - ✓ dalle banche, dalle imprese di assicurazione aventi sede in altro Stato membro ed ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi (in conformità con quanto all'Art. 131 par. 4 lett. a del Reg. 1303/2013)
3. La garanzia deve essere rilasciata e sottoscritta utilizzando il modello allegato all'Avviso, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione.

4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del soggetto proponente.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) l'operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito
 - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) l'impegno del garante al rinnovo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione.
6. In caso di Raggruppamenti di imprese/Reti Contratto, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la garanzia individualmente per la propria quota.

Art. 8- Divieto di cumulo

1. Il Soggetto Proponente garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 9 – Monitoraggio dell'intervento e delle spese

1. Il Soggetto Proponente provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, indicando il codice SIURP ricevuto con apposita notifica attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun semestre, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare alla Regione i dati di cui al comma 1 per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi di monitoraggio nei confronti dello Stato e della UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al semestre precedente, il Soggetto Proponente deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.
3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca del Decreto e al recupero delle eventuali somme già versate.
4. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo che dovrebbero erogarsi dopo il semestre.
5. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 10 – Conservazione della documentazione

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., ed in conformità a quanto previsto nel Manuale Unico di Gestione e Controllo "Dote Lavoro e Inclusione Attiva" il Soggetto proponente comunica, in concomitanza con la richiesta della prima liquidazione relativa al contributo concesso per le singole operazioni, le informazioni utili

relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.

2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di;
3. Il Soggetto proponente provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Soggetto Proponente provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Soggetto Proponente utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il Soggetto Proponente si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

Art. 11 – Informazione e pubblicità

1. Il Soggetto Proponente ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.
 - a) informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
 - b) rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui al presente Atto.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni:
 - il nome del Soggetto Proponente;
 - la descrizione dei tirocini;
 - il costo totale ed il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 - la localizzazione geografica;
 - ulteriori informazioni concordate con il Soggetto Proponente.
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati dell'erogazione delle misure di politica attiva del lavoro, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

Art. 12 – Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dal presente Atto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto proponente.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto proponente dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.

3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto proponente.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'Art. 14 del presente Atto.
5. I controlli saranno effettuati in conformità a quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR FSE 2014 – 2020 e nel Manuale Unico di Gestione e Controllo "Dote Lavoro e Inclusione Attiva".

Art. 13 – Modifiche P.I.P.

Le modifiche che intervengono successivamente alla comunicazione di accettazione approvazione da parte dell'Amministrazione Regionale, devono essere compiute direttamente dal Soggetto Proponente mediante il sistema informativo, previo consenso scritto da parte della persona interessata, a condizione che avvengano:

- ✓ nell'ambito dello stesso operatore principale;
- ✓ nel rispetto dell'importo stabilito nel PIP originariamente sottoscritto e dei massimali previsti per ogni area di servizio.

L'integrazione del PIP non consente la modifica né la sostituzione di servizi già programmati ma esclusivamente l'inserimento di servizi non pianificati nei PIP precedenti fermo restando il budget a disposizione.

È inoltre permessa:

- ✓ la sostituzione di servizi erogati e non rendicontati, in questo caso tali servizi non saranno riconosciuti all'operatore;
- ✓ la sostituzione di un corso di formazione solo nel rispetto dell'importo previsto per tale corso nel PIP originariamente sottoscritto.

Le modifiche, una volta definite, generano un nuovo PIP che deve essere sottoscritto dalla persona e dal soggetto proponente, trasmesso all'Amministrazione regionale e conservato agli atti dell'operatore.

Art. 14 – Revoche

1. La Regione Calabria procede con la revoca totale o parziale del contributo nei casi di seguito elencati:
 - a. perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b. inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;
 - c. violazione degli obblighi previsti dall'Avviso, dal Manuale Unico di Gestione e Controllo "Dote Lavoro e Inclusione Attiva", dal presente Atto e dalla normativa di riferimento applicabile all'intervento;
 - d. accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Soggetto Proponente e non sanabili;
 - e. accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - f. accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;

- g. violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex art. 71 del Reg. 1303/2013.
2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:
- a. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.
 - b. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Calabria, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 - c. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare alla Regione Calabria, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R:
 - d. La Regione Calabria esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
 - e. La Regione Calabria, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Soggetto Proponente.
 - f. Al contrario, qualora la Regione Calabria ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, emette provvedimento di revoca e procede al relativo recupero delle somme.
 - g. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, La Regione Calabria provvederà ad avviare le procedure di recupero coattivo.
3. Nei casi di restituzione del Contributo in conseguenza della revoca, il Soggetto Proponente verserà il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. Nei casi di revoca del Contributo, è disposta, oltre alla restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi come previsto dal presente comma, anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 191 comma 2 della LR 32/2000 e ss.mm.ii., consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo del Contributo indebitamente fruito. Si applica il comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Diforme e/o parziale realizzazione dell'intervento

1. Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la:
- a. difformità totale o parziale rispetto al progetto/parziale realizzazione dell'Intervento e/o non corretta rendicontazione finale dello stesso;
 - b. rideterminazione del contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.
2. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con il Soggetto proponente, procederà alla revoca parziale del contributo.

3. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Soggetto proponente.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto convenzionale, la Regione Calabria dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*General Data Protection Regulation*, di seguito “GDPR”)
2. Dovrà inoltre attenersi alle disposizioni del “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari – Codice in materia di protezione dei dati personali artt. 20, 21 D.Lgs. 196/2003”, approvato con Deliberazione n. 93 dell'11/10/2006 dal Consiglio Regionale della Calabria. Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto convenzionale:
 - a) titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. è il Settore “_____” del Dipartimento “_____”;
 - b) responsabile interno del trattamento è _____ funzionario del Settore succitato;
 - c) responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è _____.
3. Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR, il responsabile esterno del trattamento dovrà:
 - a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all'attuazione del presente atto convenzionale;
 - b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
 - c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - d) classificare analiticamente le banche dati di propria competenza ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni;
 - e) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
 - f) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di competenza;
 - g) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma, in particolare per quanto concerne la gestione della documentazione inerente le piattaforme informatiche realizzate;
 - h) individuare e nominare, in forma scritta, le persone autorizzate al trattamento;
 - i) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;

- j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma;
- k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso;
- l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del GDPR;
- m) cancellare o restituire, su scelta del titolare del trattamento, tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti.

È fatto esplicito divieto al responsabile esterno di utilizzare o trasferire ad altri, a qualunque titolo, ovvero di pubblicizzare le informazioni e la documentazione trattati nell'ambito delle attività convenzionali.

Art. 17 – Registrazione e oneri fiscali

Il presente Atto di Adesione ed Obbligo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

Ogni altra spesa relativa al presente Atto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertata, è a carico del Soggetto Proponente.

Art. 18 – Controversie

Il presente Atto è disciplinato dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. Qualunque controversia in ordine al presente atto è devoluta al Giudice Ordinario e il Foro competente in via esclusiva è quello di Catanzaro.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, nel Manuale Unico di Gestione e Controllo “Dote Lavoro e Inclusione Attiva” e nell’Avviso, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Per il Soggetto Proponente, il legale rappresentante o il delegato

Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del delegato